


## il documento

La Spezia: concorso sull'avventura spaziale

6

Ha fatto il suo esordio alla Spezia, Space, la Fondazione europea per lo spazio. Il vicepresidente, Roberto Marcialis, ha presentato il progetto «La Spezia, una città per lo spazio». Il progetto è incentrato su un concorso rivolto agli studenti sul tema: «Lo straordinario percorso dell'uomo nello spazio». I quattro vincitori riceveranno come premio un viaggio a Cape Canaveral per il lancio dell'«Endeavour».



Ateneo di Siena: carte geologiche in rete

Internet al servizio della geologia: sarà presto disponibile in rete, ospitato da un server dell'Ateneo senese, un grandissimo archivio di carte geologiche del territorio italiano. Tra l'Università degli Studi di Siena e la Società Geologica Italiana è stata firmata una convenzione per l'informatizzazione e la gestione, in un sito web, della cartografia geologica edita sulle riviste della stessa società.

## Il regolamento

**PUBBLICHIAMO LA PRIMA PARTE (LA SECONDA USCIRÀ NEL PROSSIMO NUMERO) DEL NUOVO REGOLAMENTO CHE RIVOLUZIONA LA STRUTTURA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ADEGUANDO ALLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA: È UN ADDIO AL SISTEMA CENTRALIZZATO E AI PROVVEDIMENTI. MOLTI COMPITI INFATTI VENGONO TRASFERITI A STRUTTURE SU BASE REGIONALE**

## CAPO 1

Disposizioni generali, Ministero, uffici di diretta collaborazione e segreterie dei sottosegretari di Stato

## Articolo 1

## (Funzioni del Ministero)

1. Il Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni attribuite all'amministrazione statale dall'articolo 1, comma 3, lettera q) della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'articolo 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

## Articolo 2

## (Indirizzo politico-amministrativo)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato «Ministro», esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo che gli sono attribuite dalle disposizioni legislative vigenti, ivi comprese quelle in materia di ordinamenti didattici e di scelta di prove d'esame.  
2. Per esercizio delle proprie funzioni il Ministro si avvale degli uffici di collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati a norma del presente capo.  
3. La preposizione ad un ufficio di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico-amministrativo è incompatibile con gli incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale, anche generale, dell'amministrazione. Ove l'incarico sia conferito a dirigenti responsabili di ufficio di livello dirigenziale anche generale, la responsabilità di tale ufficio è affidata, per la durata dell'incarico di diretta collaborazione, ad altro dirigente, nel rispetto delle disposizioni attuative dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

## Articolo 3

## (Ufficio di Gabinetto)

1. L'ufficio di Gabinetto collabora col Ministro per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2. L'ufficio, ferma restando l'autonomia della segreteria del Ministro, assicura il coordinamento delle attività affidate agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e il raccordo con gli organi e gli uffici dell'amministrazione e col Consiglio superiore della pubblica istruzione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.  
2. L'ufficio di Gabinetto assolve altresì ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica dei rifiuti effettuata dal servizio di controllo interno nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi.  
3. Il Ministro può nominare consiglieri per specifiche aree di attività. Può inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, avvalersi direttamente o assegnandolo agli uffici di cui al presente capo, di personale con qualifica dirigenziale per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.

## Articolo 4

## (Ufficio legislativo)

1. L'ufficio legislativo, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 provvede, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri, alle attività di definizione degli interventi normativi, nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi per gli adempimenti istruttori e strumentali dei competenti uffici; assicura il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo ed esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura i rapporti di natura tecnica giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con il Consiglio di Stato e con la Conferenza Stato-Regioni; collabora alla redazione dei regolamenti ministeriali, curando la relativa procedura di adozione; segue la legislazione regionale per le materie di interesse dell'amministrazione; su richiesta del Gabinetto e dei dirigenti generali preposti ai dipartimenti, agli uffici scolastici regionali e ai servizi svolge funzioni di consulenza giuridica e legislativa; cura il sindacato ispettivo parlamentare.

## Articolo 5 (Responsabili e organizzazione dell'ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo)

1. I responsabili degli uffici di cui agli articoli 3 e 4 sono nominati dal Ministro tra esperti, dotati di elevata professionalità, scelti tra dirigenti dell'amministrazione della pubblica istruzione o tra estranei, ivi compresi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti delle altre amministrazioni dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, i docenti universitari, gli avvocati e altri operatori professionali. Le funzioni vicarie del capo di gabinetto e del capo dell'ufficio legislativo possono essere

conferite con incarico di livello dirigenziale generale.  
2. Gli uffici di cui agli articoli 3 e 4 si articolano in settori, ai quali sono preposti dirigenti dell'amministrazione, secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei rispettivi compiti. Alla definizione dei compiti dei predetti settori si provvede con la modalità di cui all'articolo 17, comma 4bis lett. e) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## Articolo 6 (Altri uffici di diretta collaborazione e segreterie dei sottosegretari di Stato)

1. La segreteria del Ministro è composta dal capo della segreteria e dal segretario particolare. Il capo della segreteria provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il segretario particolare cura i rapporti del Mi-

nistro con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. Il capo della segreteria del Ministro ed il segretario particolare sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario.

2. L'ufficio del consigliere diplomatico svolge attività di consulenza al Ministro per i rapporti esteri nelle materie di competenza del Ministero. Il consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.  
3. L'ufficio stampa cura i rapporti con gli organi di informazione e con i mezzi di comunicazione di massa nazionali e internazionali, coordinandosi con il servizio per la comunicazione. Il capo dell'ufficio stampa ed un suo collaboratore, al quale sono attribuite funzioni vicarie, sono nominati fra operatori del settore dell'informazione iscritti negli appositi albi professionali, o fra persone,

preso tra quelli di cui all'art. 7. L'incarico di segretario particolare è affidato dal Sottosegretario a persona di sua fiducia, anche estranea all'amministrazione.

## Articolo 7

## (Personale degli uffici di diretta collaborazione)

1. Agli uffici di cui al presente capo sono assegnati personale del Ministero e dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, ivi compreso il personale della scuola, nel limite massimo di duecentotrentotto unità, comprensive di ventidue dirigenti, nonché estranei all'amministrazione assunti con contratti a tempo determinato in numero non superiore a venti. Tale personale è ripartito tra i suddetti uffici con decreto del Ministro, di natura non regolamentare. Possono essere chiamati a collaborare con i suddetti uffici anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Mi-

istero e in quelle giuridico amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel numero massimo di venti.

## Articolo 8 (Trattamento economico)

1. Al Capo di gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, articolato in una voce retributiva rapportata alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del tratta-

mento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.  
2. Al Capo dell'Ufficio legislativo spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, articolato in una voce retributiva rapportata alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale ai sensi dell'art. 19, com. 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti generali. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

3. Al Capo della Segreteria particolare ed al Segretario particolare del Ministro, ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, articolato in una voce retributiva rapportata alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Al Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, iscritto nell'apposito albo, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

4. Ai capi degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con contratto individuale, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.  
5. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale.  
6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il predetto trattamento può essere determinato in misura diversificata entro il limite della spesa complessiva corrispondente al trattamento economico fondamentale e accessorio massimo spettante a venti unità di personale di livello dirigenziale non generale e a venti unità di personale appartenente alla posizione economica contrattuale «C3». Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.  
7. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione su proposta dei responsabili degli uffici di cui agli articoli 3, 4 e 6, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'intensificazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, confluiti nel fondo unico di cui all'articolo 32 del Contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei ministri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro.  
8. Il personale non dirigenziale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al 25% del contingente complessivo.



## UNIVERSITÀ

## Status giuridico: gelata sulle speranze dei giovani studiosi

FEDERICO POMMIER VINCELLI \* FRANCESCO SINOPOLI \*\*

Nelle università italiane esiste ormai da tempo un'emergenza generazionale. I giovani che si dedicano alla ricerca non riescono a trovare adeguate prospettive professionali. Il reclutamento di nuove figure che si dedicano alla didattica e alla ricerca continua a restare sostanzialmente bloccato, provocando il progressivo innalzamento dell'età media dei ricercatori e docenti e la fuga di molti giovani talenti scientifici dal nostro paese verso l'estero. La nuova legge sui concorsi universitari non ha prodotto significativi cambiamenti in questo quadro e ha accentuato gli aspetti localistici della selezione.

Nelle condizioni attuali, la riforma dello stato giuridico dei docenti, che rappresenta il naturale completamento alla riforma dell'autonomia didattica, assume una particolare urgenza e importanza. Il disegno di legge attualmente in discussione non fornisce tuttavia risposte convincenti. L'abol-

zione della figura del ricercatore prevista dal disegno di legge non rappresenta le aspettative di coloro che hanno investito passione e lavoro nell'università. Essa toglierebbe ai giovani le già residue possibilità di ingresso nelle università, li costringerebbe a una perdurante condizione di precariato e li metterebbe in una inattuabile competizione con i docenti di «terza fascia» per l'accesso alla seconda fascia della docenza. Si rischia così di allargare anche nell'università la forbice tra garantiti e non garantiti. L'Università italiana sarebbe così popolata da due figure estreme: da una parte i professori di I, II e III fascia, assunti permanentemente, con garanzie e diritti certi; dall'altra un numero sempre maggiore di giovani precari che lavorano quotidianamente nelle facoltà, sia in attività didattiche che di ricerca, ma con quasi nessuna prospettiva per il futuro. Tra questi due estremi non esistono strumenti

alternativi e i non meglio definiti «contratti di tirocinio», previsti dal disegno di legge come unico canale di accesso per i giovani, contribuiscono solo a rendere più incerta la situazione.

Per evitare che in futuro l'allargamento del precariato produca, come in passato, nuove e dannose sanatorie «ope legis», occorre introdurre diverse e più articolate forme di reclutamento. La riforma dei cicli universitari moltiplicherà l'offerta formativa degli atenei e renderà necessario un maggior numero di figure docenti. Al fine di impedire la persistenza del fenomeno degli abbandoni universitari, le attività di orientamento e tutoraggio dovranno assumere un ruolo determinante. A queste esigenze verranno incontro anche i giovani che si sono formati e si stanno formando in questi anni con il dottorato di ricerca, che dovrebbe costituire il requisito minimo, come avviene in altri paesi, per chi si dedica

ad attività di ricerca e insegnamento. Bisogna anche considerare che l'università, oltre a essere un luogo formativo, è la principale sede dell'attività di ricerca. E tenendo conto che la maggiore produttività scientifica si ottiene generalmente in giovane età, sarebbe deleterio e paradossale disperdere il patrimonio che le nuove generazioni possono offrire alla ricerca.

Per questi motivi i dottorandi e i dottori di ricerca chiedono la nuova legge istituisca i «contratti di ricerca e di insegnamento», che possono diventare nuove opportunità di ingresso per i giovani studiosi e rappresentare figure flessibili da inserire gradualmente nel sistema accademico. Questi contratti dovrebbero avere durata di almeno 4 anni, essere rinnovabili, avere caratteristiche di lavoro subordinato ed essere assegnati in base a procedure di selezione snelle ma che ne tutelino la qualità. La rinnovabilità dei contratti, essendo

strettamente legata ai risultati didattici e scientifici conseguiti, potrebbe inoltre costituire un incentivo ulteriore alla estensione della pratica della valutazione, che costituisce uno degli aspetti più innovativi del disegno di legge sullo stato giuridico. La presenza di un'efficace attività di valutazione, di meccanismi che incentivino la mobilità e la distribuzione delle risorse in base alla qualità, della definizione di diritti e doveri dei docenti e di un generale processo di responsabilizzazione, costituiscono condizioni decisive per realizzare pienamente l'autonomia universitaria ed evitare la deregolazione selvaggia del sistema.

Il disegno di legge prevede un considerevole aumento dell'impegno da parte dei docenti: alle attuali 350 ore, se ne aggiungono altre 150 e di queste 120 di didattica frontale. Se questo rappresenta un segnale positivo nella direzione di una maggiore responsabilizzazione del corpo docente, co-

me chiedono con forza gli studenti, non è chiaro come si potrà garantire lo svolgimento delle 500 ore, visto che attualmente obblighi di entità inferiore vengono puntualmente disattesi. La valutazione dei docenti, che dovrebbe avvenire sulla base della produzione scientifica e dell'impegno didattico, rappresenta un aspetto essenziale e dovrebbe essere, come avviene in altri paesi avanzati, il criterio principale per l'assegnazione delle risorse e gli avanzamenti di carriera. In questo senso i nuclei locali di valutazione, di concerto con le commissioni didattiche paritetiche, avvalendosi dei questionari redatti dagli studenti, potrebbero assumere un ruolo centrale.

Sui meccanismi di valutazione si gioca una sfida decisiva del processo di democratizzazione delle università italiane. Se i valutatori e se, all'interno degli organi accademici, persisterà il forte squilibrio di po-

tere tra i docenti ordinari e le altre componenti universitarie, ogni tentativo di riforma resterà vano. Se invece la nuova legge sullo stato giuridico non resterà confinata in una logica tutta interna a una categoria ma saprà tenere conto delle esigenze collettive, il sistema italiano della formazione universitaria, dell'alta formazione e della ricerca potrà fare un passo in avanti.

Alle questioni della riforma della docenza, del reclutamento universitario e della valutazione è dedicato un incontro-dibattito che si svolgerà a Bologna sabato 1 aprile (aula Placitelli - Clinica di Chirurgia dell'Ospedale Sant'Orsola, ore 10), promosso dall'ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca con la collaborazione dell'Udu (Unione degli Universitari), si tiene in occasione dell'Assemblea nazionale dell'ADI.

\* Segretario nazionale ADI  
\*\* Coordinatore nazionale UDU

